

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e durata

1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata:

**“Amici Hospice Malattie Infettive Sacco Organizzazione di
Volontariato” (AHMIS ODV)**

di seguito denominata “Associazione”.

1.2. L'Ente, costituito il 5 marzo 2008 come “Associazione di Volontariato Onlus”, ha operato in forza dello statuto approvato il 5 marzo 2008 e modificato come da delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 16 giugno 2008.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede presso l'Hospice Malattie Infettive, AO Luigi Sacco - Polo Universitario, Via G.B. Grassi 74, Milano 20157 (di seguito: “Hospice”).

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e sostenuta dall'impegno personale, spontaneo e gratuito dei propri associati, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia che promuovono la partecipazione effettiva alla vita dell'Associazione di tutti gli associati.

2.1 L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) fornire relazione d'aiuto alle persone ricoverate presso l'Hospice;
- b) sostenere i familiari delle persone ricoverate, sia per la durata del ricovero che nell'elaborazione del lutto, con tutte le modalità che si renderanno necessarie;
- c) diffondere la cultura delle cure palliative e delle cure di fine vita;
- d) collaborare con altre strutture sanitarie/reparti, anche sostenendo progetti mirati;
- e) promuovere ricerche nel campo dell'umanizzazione della sanità, dell'assistenza del malato e in particolare del malato terminale;
- f) collaborare con tutte le realtà della società civile che perseguono finalità analoghe a quelle della Associazione.

2.2 Per il raggiungimento dei propri fini statutari, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato benevolo dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati:

1. (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. (lettera d.) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. (lettera h.) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4. (lettera u.) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) selezionare e formare volontari per lo svolgimento di attività di relazione di aiuto all'interno dell'Hospice, con particolare riferimento ad attività volte a migliorare la qualità di vita del malato terminale e di sostegno dei loro familiari;
- b) raccogliere fondi destinati a ricerche nel campo dell'umanizzazione della sanità, alla formazione di specialisti per le cure palliative e di terapia del dolore;
- c) sostenere, anche mediante borse di studio e/o donazioni finalizzate, la disponibilità di competenze professionali che contribuiscano all'ottimizzazione dei servizi della Associazione;
- d) collaborare con altre strutture sanitarie/reparti anche sostenendo progetti mirati alla introduzione della esperienza delle cure palliative.

Art. 3 - I Soci.

3.1 Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono Soci ordinari tutti coloro che – avendo presentato regolare domanda – saranno ritenuti idonei ed ammessi con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci onorari" persone fisiche o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che abbiano fornito un sostegno economico per le attività dell'Associazione o prestatosi esemplari contributi personali alla vita della stessa.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.2 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a 7 persone fisiche e/o 3 organizzazioni di volontariato ai sensi di legge.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri: ciascun socio ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, sin dall'accoglimento della domanda di ammissione, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, secondo il disposto dell'Art. 7 del presente Statuto.

3.4 Ammissione ed esclusione del Socio.

3.4.1 L'aspirante socio dovrà presentare al Presidente della Associazione regolare domanda, esplicitando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, di condividerne le finalità, fornendo indicazione circa la disponibilità personale di impegno nell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a darne notizia all'interessato e all'iscrizione del Socio nell'apposito registro.

3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale per due annualità consecutive;
- decesso;
- comportamento non consono agli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o

all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

4.1 L'Assemblea Ordinaria della Associazione può deliberare il versamento annuale di una quota associativa, destinata al sostegno degli oneri e delle spese ordinarie della Associazione. La quota associativa deve essere versata entro i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di esercizio. Nessun contributo regolarmente versato sarà restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di Socio.

4.2 Diritti del Socio:

- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) ed esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega;
- Essere informato dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Partecipare alle attività promosse dall' Associazione;
- Presentare le dimissioni in qualsiasi momento;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

4.3 Il Socio si obbliga a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- fornire le proprie prestazioni a titolo volontaristico e totalmente gratuito; fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive rese necessarie all'assolvimento degli incarichi richiesti dall'Associazione. Qualsiasi attività del Socio è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti, come deliberato dall'Assemblea ordinaria;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati a patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;

- contributi da raccolte pubbliche di fondi.

5.4 Le liquidità dovranno essere depositate presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.5 Ogni operazione finanziaria di importo pari e/o superiore a € 5.000 (cinquemila) richiede la firma congiunta del Presidente e/o del Segretario (e/o del Tesoriere) o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la specifica attribuzione dei poteri deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo.

Possono essere inoltre costituiti:

- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota annuale. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne assume la presidenza. La convocazione deve essere fatta per iscritto e inviata individualmente ai soci, almeno 15 giorni prima della data prevista e deve contenere l'ordine del giorno. Il mezzo elettronico è considerato a tutti gli effetti idoneo.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno tre consiglieri o di un terzo degli aderenti. Il Presidente, o il suo sostituto procederanno di conseguenza, ma in ogni caso non oltre trenta giorni dalla data della delibera.

7.5 L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma delle attività e del preventivo economico riferiti all'anno sociale successivo;
- l'approvazione della relazione sulla attività svolta e del Rendiconto Economico o del Bilancio di esercizio dell'anno concluso;
- l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno e attinenti a problematiche della gestione dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- determinare l'ammontare della quota associativa annuale.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente che assegna al Segretario il compito della redazione del verbale della seduta. Il verbale redatto, regolarmente approvato nel corso dell'Assemblea immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato in apposito archivio.

7.7 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, purché regolarmente annunciata nell'avviso di convocazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione, fusione o incorporazione. Per la validità delle deliberazioni sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 15.1 seguente.

7.9 Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. I componenti sono eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni e possono essere rieletti. L'assenza ingiustificata alle adunanze del consiglio per tre volte consecutive determina decadenza del membro dalla carica. È ammessa la cooptazione in sostituzione di un membro dimissionario, dimissionato o impossibilitato in modo permanente.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate e/o fra gli associati delle Organizzazioni di Volontariato associate. Per quanto concerne cause di ineleggibilità e/o decadenza, vale il disposto dell'art. 2382 CC.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In questa seconda ipotesi il Presidente - o chi lo sostituisce - dovrà procedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

8.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente sarà conservato in apposito archivio.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammessi, senza diritto di voto, esperti anche esterni all'Associazione e rappresentanti di sezioni distaccate.

8.5 Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere, anche fra persone estranee all'Associazione. Le due cariche sono abbinabili;

- è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria della Associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- approva entro la fine del mese di novembre il piano di gestione per l'esercizio successivo con il relativo preventivo di spesa e lo sottopone alla approvazione della Assemblea Ordinaria entro il 31 Dicembre;
- approva entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre;
- sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione il Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo entro il mese di Aprile di ogni anno;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- accoglie le domande degli aspiranti soci e delibera in merito all'esclusione;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nomina, all'occorrenza e su proposta del Presidente, il Direttore definendo i compiti e i poteri assegnati;
- Autorizza l'apertura di sedi secondarie e l'eventuale trasferimento della Sede dell'Associazione, anche in altre città della Regione Lombardia;
- Istituisce, su richiesta motivata del Presidente, un Comitato Esecutivo come Organo di sostegno allo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione. I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta successiva;
- Procede alle cooptazioni necessarie in sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo resisi dimissionari o indisponibili nel corso del triennio. Le cooptazioni comunque effettuate devono essere sottoposte alla approvazione della Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza prevista per l'intero Consiglio.

8.6 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, i Consiglieri sono titolari di un potere di rappresentanza generale; i limiti di esercizio di tale potere non sono opponibili ai terzi se non espressamente iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Presidente

- 9.1** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti:
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.2** All'atto della nomina, vengono conferiti al Presidente i seguenti poteri:
- Ogni potere per l'ordinaria amministrazione della Associazione;
 - I poteri per l'esecuzione delle delibere consiliari di straordinaria amministrazione;
 - la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - l'autorizzazione ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal preventivo di spesa approvato;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
- nominare avvocati e patrocinatori alle liti attive e passive che coinvolgono l'Associazione davanti a qualsiasi grado dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'assunzione di ogni delibera necessaria e conseguente. Fino a nuova delibera del Consiglio Direttivo, di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti gli uffici pubblici, la firma del Vice Presidente è da ritenersi valida e probante l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 L'Assemblea nomina un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. La scelta dovrà orientarsi su persone aventi qualifiche professionali adeguate e, almeno uno dei membri effettivi andrà scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

10.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.3 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dovrà risultare iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
- riceverà sempre l'invito a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e, se ritenuto necessario dal Presidente anche alle sedute del Comitato Esecutivo;
- agisce in piena autonomia ed esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell'incarico;
- mantiene aggiornato il registro con i verbali delle visite eseguite e dei rilievi segnalati;
- partecipa alla seduta del consiglio Direttivo per l'approvazione del Preventivo e del bilancio di esercizio, predisponendo apposita relazione indirizzata all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 11 – Organo di Controllo

11.1 Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

11.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Bilancio

14.1 Il Consiglio Direttivo redige, alle scadenze annuali indicate all'Art. 8.5 precedente, il Preventivo e il Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art. 2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione

15.1 Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi Sociali o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che eventualmente residuassero, dopo esaurita la procedura di liquidazione, andranno devoluti ad Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto del disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e successive modificazioni.

Art. 17 - Regolamenti operativi

I regolamenti operativi eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea saranno resi noti per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I diretti interessati potranno ottenere copia delle disposizioni relative alle attività di loro competenza.

Il segretario
(Cap.Ugo Ernesto Lanza)

Il Presidente
(Dott.ssa Anna Rosa Geraci Nervo)

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2019